



### **Contributi anno 2013: collaboratori, artigiani e commercianti**

a cura di Aldo Forte – Esperto in materia previdenziale

Completiamo il panorama delle aliquote contributive del 2013; dopo aver trattato quelle riguardanti i lavoratori dipendenti e i domestici<sup>17</sup>, vediamo di seguito quelli concernenti gli artigiani e i commercianti e coloro che sono iscritti alla gestione separata di cui all'art.2, co.26, della L. n.335/95.

Le nuove aliquote di tali contribuenti sono state comunicate dall'Inps con circolari [n.24 dell'8 febbraio 2013](#) e [n.27 del 12 febbraio 2013](#).

#### **Artigiani e commercianti**

Per l'aumento delle aliquote bisogna tenere conto di quanto previsto dalla L. n.214/11, art.24, co.22; in particolare, si è avuto un aumento dell'1,3% nel 2012 e poi, dagli altri anni a partire dal 2013, dello 0,45, per arrivare al 24%.

##### ⇒ Aliquote

È da sottolineare che, tenendo conto di quanto previsto dalla L. n.214 sopracitata, l'aliquota passa dal 21,30% del 2012 al 21,75% dal 2013.

Per quanto concerne i commercianti, bisogna aggiungere lo 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva, istituita dall'art.5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n.207, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, in base a quanto previsto dall'art.35, co.1, della L. n.183 del 2010 n.2), fino al 31 dicembre 2014.

##### ⇒ Minimale di reddito

Con riferimento al reddito minimo annuo su cui versare i contributi fissi, cioè quelli inerenti il minimale di reddito, si deve tenere conto dell'importo pari a € 15.357,00.

È importante sottolineare, che si tratta dei contributi che in ogni caso devono essere versati, indipendentemente dal reddito prodotto dagli iscritti.

Le aliquote contributive variano tra gli artigiani e i commercianti e fra i collaboratori in base all'età, cioè se hanno più o meno di 21 anni, in quanto per i titolari non vi è alcuna distinzione in relazione all'età.

Il contributo da versare alle singole gestioni, va individuato tenendo conto delle seguenti aliquote:

- per i titolari di qualunque età e per i collaboratori con età superiore a 21 anni : 21,75% per gli artigiani, per i commercianti l'aliquota sarà pari al 21,84%;

<sup>17</sup> Articolo a cura di Aldo Forte [“Contributi anno 2013: lavoratori domestici, minimali e ammortizzatori”](#) pubblicato a pag.26 de “La Circolare di Lavoro e Previdenza n.8 del 25 febbraio 2013.

- per i collaboratori con un'età inferiore ai 21 anni, l'aliquota è pari al 18,75% per gli artigiani, mentre per i commercianti è pari al 18,84%. La minore percentuale per i collaboratori con età inferiore ai 21 anni si applica fino a tutto il mese di compimento dei 21 anni stessi.

Tutti gli importi, redditi e contributi minimi, interessano ogni singolo assicurato operante nell'impresa.

#### ⇒ *Contributi eccedenti il reddito minimale*

In merito alla contribuzione eccedente il minimale, essa interessa coloro che hanno un reddito superiore al reddito minimale, come detto per il 2013 pari a € 15.537,00 nel caso di iscrizione su 12 mesi, mentre, per i soggetti con periodo assicurativo parziale nel corso dell'anno, tutti i parametri reddituali dovranno essere rapportati ai mesi di iscrizione, compreso l'importo del reddito minimale.

In particolare, le aliquote per i redditi eccedenti il minimale sono:

- 21,75% del reddito superiore € 15.537,00 e fino a € 45.530,00 e 22,75% del reddito superiore a € 45.530,00 e fino al massimale di € 75.883,00 per quanto riguarda gli artigiani; per i commercianti le aliquote sono rispettivamente del 21,84% e del 22,84%;
- per i collaboratori con età inferiore ai 21 anni le aliquote sono pari al 18,75% e al 19,75% per gli artigiani, mentre per i commercianti sono rispettivamente del 18,84% e del 19,84%.

#### ⇒ *Reddito massimale*

Il massimale in esame, si differenzia tra i soggetti in relazione alla data di inizio dell'attività; infatti, il massimale, prima citato, di € 75.883,00 riguarda coloro che hanno iniziato l'attività prima del 1° gennaio 1996, mentre, per coloro che sono privi di anzianità contributiva che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 1996 il massimale annuo è diverso e non frazionabile a mese ed è pari a € 99.034,00 per il 2013.

#### ⇒ *Come e quando si pagano i contributi?*

Il pagamento dei contributi minimali, deve avvenire tramite il modello F24 entro le seguenti date:

<b>16 maggio 2013</b>		per il 1° trimestre dell'anno;
<b>20 agosto 2013</b>		per il 2° trimestre dell'anno;
<b>18 novembre 2013</b>		per il 3° trimestre dell'anno;
<b>17 febbraio 2014</b>		per il 4° trimestre dell'anno precedente.

I contributi eccedenti il minimale di reddito, vanno versati in due acconti ed uno a titolo di saldo, entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

È da ricordare che, i contributi sono dovuti su tutti i redditi di impresa, e non soltanto su quello dell'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione; nell'ipotesi in cui , i soggetti abbiano percepito reddito di segno opposto, bisognerà tenere conto del risultato che si ottiene sottraendo dal reddito positivo quello negativo.

L'Inps, con la circolare n.24/13, ha precisato che, da tempo ha privilegiato il canale telematico nei collegamenti con la propria utenza che favorisce semplificazione nell'accesso alle informazioni, nonché maggiore flessibilità nelle comunicazioni.

A tal proposito, un ulteriore potenziamento negli strumenti messi a disposizione di contribuenti e loro intermediari si è avuto con il rilascio dell' dall'applicazione "Cassetto

previdenziale artigiani e commercianti” al quale si accede, muniti di PIN rilasciato dall’Inps, attraverso i “Servizi on line” del sito [www.inps.it](http://www.inps.it).



Di conseguenza, **dall’anno 2013, l’Inps non invierà più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta**, dato che le stesse informazioni potranno essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale “Dati del mod. F24”.

Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

### **Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo**

Per gli assicurati in esame la contribuzione dovrà essere versata senza tenere conto del minimale previsto dalla L. n.233/90; in pratica, si verserà un contributo in percentuale al reddito effettivamente prodotto e non un contributo fisso sul minimale di reddito che viene annualmente stabilito per i commercianti, con l’aggiunta della contribuzione dovuta a titolo di maternità pari a €0,62 mensili.

### **Gestione separata**

Anche i contributi dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art.2, co.26, della L. n.335/95, aumentano; con circolare n.27 del 12 febbraio 2013 l’Inps ha diramato le nuove aliquote contributive da applicare dal 1° gennaio 2013.

In maniera specifica, **l’aliquota per gli iscritti in modo esclusivo alla gestione rimane confermata in misura pari al 27%, mentre per coloro che sono pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria l’aliquota passa al 20%.**

È da ricordare inoltre, che per coloro che sono iscritti solo alla gestione, è dovuta l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’art.59, co.16, della L. n.449/97, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia.

La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, già stabilita nella misura dello 0,50%, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72%.

Di conseguenza, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi delle disposizioni sopracitate, sono complessivamente fissate come segue:

- a) 27,72%** (27,00 aliquota IVS più 0,72 di aliquota aggiuntiva), dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non pensionati;
- b) 20,00%**, dovuto dai soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Resta immutata la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e di due terzi (2/3).

Per gli associati in partecipazione, resta altresì ferma la ripartizione nella misura del 55% a carico dell’associante e del 45% a carico dell’associato.

Le predette aliquote, sono applicabili con riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art.2, co.18, della L. n.335/95, che per l’anno 2013 è pari a €99.034,00.

⇒ *Minimale per l'accredito contributivo*

L'Istituto di previdenza sottolinea che per l'accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all'art.1, co.3, della L. n.233/90, per l'anno 2013 detto minimale è pari ad € 15.357,00.

Di conseguenza, per gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 20% si avrà l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di € 3.071,40, invece per gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 27,72% si avrà l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad € 4.256,96 (di cui 4.146,39 ai fini pensionistici).

È da sottolineare, che nell'ipotesi in cui alla fine dell'anno il citato minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato (art.2, co.29, L. n.335/95).

# SEMINARI

Marzo 2013

Centro Studi Lavoro e Previdenza\* | Gruppo EUROCONFERENCE\*

Seminario Specialistico - mezza giornata

**IL RINNOVO DEL CCNL METALMECCANICO** 4CFP

MILANO	27 marzo 2013		
BOLOGNA	27 marzo 2013		

ACCEDI AL SITO

Seminario Specialistico - 1 giornata

**IL CONTROLLO DEI LAVORATORI E SANZIONI DISCIPLINARI** 7CFP

FIRENZE	27 marzo 2013	MILANO	19 marzo 2013
PADOVA	25 marzo 2013	BOLOGNA	18 marzo 2013

ACCEDI AL SITO

Seminario Specialistico - mezza giornata

**CONTRATTAZIONE AZIENDALE, ENTI BILATERALE E FONDI DI ASSISTENZA SANITARIA** 4CFP

MILANO	28 marzo 2013	UDINE	25 marzo 2013
FIRENZE	21 marzo 2013		

ACCEDI AL SITO

Per ulteriori informazioni contatta il numero 045.506199 e\_mail [formazione@cslavoro.it](mailto:formazione@cslavoro.it) [www.cslavoro.it](http://www.cslavoro.it)